



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 124/11/CSP

**SEGNALAZIONE DELL' ON. ROBERTO ZAFFIRI,
COMPONENTE DEL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD PRESSO
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE, PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
DA PARTE DELL'ON. ENZO MARANGONI, CANDIDATO ALLA
PRESIDENZA DELLA PROVINCIA MACERATA, NELLE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE DEL 15 E 16 MAGGIO 2011**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 maggio 2011;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 30 marzo 2011, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTA la segnalazione dell'On. Roberto Zaffiri, componente del gruppo consiliare Lega Nord presso l'Assemblea Legislativa delle Marche, per la presunta violazione dell'articolo 9 della citata legge da parte dell'On. Enzo Marangoni, candidato alla Presidenza della Provincia di Macerata nelle prossime elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, pervenuta in data 2 maggio u.s. (prot n. 20515), in cui si lamenta l'uso strumentale a fini elettorali personali del logo dell'Assemblea Legislativa delle Marche all'interno di un messaggio politico elettorale a pagamento, commissionato dal candidato e pubblicato sull'edizione di Macerata del quotidiano "*Il Resto del Carlino*" nei giorni 27 aprile u.s. e seguenti, avente ad oggetto la promozione di un convegno con il Sottosegretario di Stato on. Enzo Scotti previsto il giorno 30 aprile u.s.;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota in data 3 maggio 2011 (prot. 15552), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche ha trasmesso all'Autorità le controdeduzioni inviate dall'On. Ezio Marangoni, in cui il candidato evidenzia che:

- la dicitura "Assemblea Legislativa delle Marche" e relativo logo sono stati apposti sul messaggio politico elettorale a pagamento solo sull'edizione del 27 aprile per un mero errore materiale e sono stati prontamente tolti nei giorni successivi, nei quali la pubblicazione è continuata senza il logo e la dicitura suddetti;
- non c'era alcuna intenzione di utilizzare la pubblicazione del logo in modo strumentale per scopi elettorali personali, in quanto, nella pubblicazione in esame, non è neppure indicata l'appartenenza al Gruppo Consiliare Lega Nord, del quale è Presidente, dell'On. Enzo Marangoni;
- aveva già provveduto ad informare delle attività convegnistiche promosse nella pubblicazione in oggetto i competenti uffici dell'Assemblea Legislativa delle Marche, senza aver ricevuto alcun particolare riscontro contrario;

PRESO ATTO delle conclusioni istruttorie rappresentate dal Co.re.com Marche con nota dell'11 maggio 2011 (ns. prot. n. 22610) nella quale, in particolare, si evidenzia che:

- il messaggio politico elettorale pubblicato il giorno 27 aprile u.s. sull'edizione di Macerata del quotidiano "Il Resto del Carlino" recava effettivamente il logo dell'Assemblea Legislativa delle Marche;
- l'iniziativa è stata decisa autonomamente dall'On. Enzo Marangoni, senza alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'Assemblea Legislativa Regionale;
- il messaggio politico elettorale *de qua* è stato effettivamente modificato nei giorni successivi, e comunque già prima della segnalazione, in quanto l'uso del logo in questione era avvenuto per mero errore materiale;
- in ogni caso gli uffici competenti dell'Assemblea Legislativa Regionale hanno esercitato tempestivamente una funzione di controllo in relazione all'episodio, richiedendo al Consigliere Marangoni per le vie brevi, non appena a conoscenza dell'evento, di rimuovere immediatamente il logo dell'Assemblea dal proprio materiale promozionale;
- nessun addebito può essere mosso alla testata giornalistica;
- nessun addebito può essere mosso all'Assemblea Legislativa delle Marche, in quanto l'uso dello stesso logo è avvenuto, sia pure per mero errore materiale, senza alcuna autorizzazione della stessa ed anzi contravvenendo a specifiche disposizioni dell'Amministrazione, in particolare alla lettera del Presidente dell'Assemblea del 31 marzo u.s., con la quale si comunicava a tutti i Consiglieri Regionali che il divieto di comunicazione istituzionale veniva applicato all'Ente Regione in tutte le



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sue articolazioni, compresi i gruppi assembleari, e che i soggetti titolari di cariche pubbliche, se candidati, potevano svolgere attività di propaganda elettorale solo al di fuori delle proprie funzioni istituzionali;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che la pubblicazione della dicitura "Assemblea Legislativa delle Marche" e del relativo logo all'interno del messaggio politico elettorale *de qua* è avvenuta solo sull'edizione locale del quotidiano "Il Resto del Carlino" del 27 aprile per mero errore materiale;

RILEVATO che il logo in questione è stato rimosso dalla pubblicazione del messaggio politico elettorale commissionato dall'On. Enzo Marangoni già nei giorni immediatamente successivi, e in ogni caso prima della segnalazione;

RILEVATO che gli uffici competenti dell'Assemblea Legislativa delle Marche, alla stregua delle disposizioni del Presidente del Consiglio Regionale del 31 marzo citate, hanno esercitato tempestivamente una funzione di controllo in relazione all'episodio, richiedendo al Consigliere Marangoni per le vie brevi, non appena a conoscenza dell'evento, di rimuovere immediatamente il logo dell'Assemblea dal proprio materiale promozionale;

CONSIDERATO quindi che non si rilevano gli estremi della violazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 anche in considerazione dell'intervenuto immediato adeguamento alla normativa vigente, come previsto dall'art. 24, comma 10, della delibera n. 80/11/CSP;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presenta delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Marche.

Roma, 13 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola